

DISCIPLINARE PER LA CONCESSIONE IN USO DELLE STRUTTURE DEI QUARTIERI

APPROVATO CON DELIBERAZIONE G.C. N. 465 DEL 20.12.2011
(esecutiva dal 23.01.2012)
modificato con deliberazione G.C. N. 230 DEL 24.07.2012

Articolo 1 – Ambito di applicazione

1. Il presente disciplinare definisce le condizioni per richiedere l'utilizzo di strutture (immobili, sale e altri spazi) appartenenti al patrimonio dell'Amministrazione comunale affidate alla gestione del Servizio Partecipazione che rientrano nelle disponibilità dei Quartieri del Comune di Cesena, nonché le modalità di concessione, le condizioni di utilizzo e ogni altro elemento utile e necessario ad assicurare la tutela dell'interesse pubblico, la fruibilità degli spazi da parte di associazioni e della cittadinanza e la tutela dei terzi fruitori.

2. Per quanto non espressamente previsto, il disciplinare deve considerarsi integrato con le vigenti e compatibili disposizioni del Regolamento dei Quartieri, approvato dal Consiglio Comunale con delibera n. 113 del 23/04/2009¹ e successive modifiche e integrazioni, e del Regolamento del Patrimonio Immobiliare, approvato dal Consiglio Comunale con delibera n. 90 del 19/04/2001 e successive modifiche e integrazioni.

Articolo 2 - Definizioni

1. Ai fini del presente disciplinare si intende per:

- a) Quartieri: gli organismi di aggregazione e partecipazione di coloro che risiedono nelle diverse località del territorio comunale di Cesena, come definiti dal Regolamento dei Quartieri;
- b) Strutture: gli immobili, le sale e gli altri spazi nella disponibilità dei Quartieri, gestiti attraverso il Servizio Partecipazione, ai fini della concessione d'uso di cui al presente regolamento;
- c) Richiedenti o Interessati: i soggetti interessati a richiedere la concessione d'uso degli immobili dei Quartieri;
- d) Concessionari: i soggetti titolari del titolo di concessione d'uso;
- e) Enti ed Associazioni: qualunque soggetto giuridico collettivo regolarmente costituito ai sensi della vigente normativa;
- f) Soggetti del non profit: le organizzazioni non governative (L. 49/1987), le organizzazioni di volontariato (L. 266/1991), le cooperative sociali (L. 381/1991), le fondazioni ex bancarie (L. 461/1998) e le associazioni di promozione sociale (L. 383/2000).
- g) Singoli cittadini: cittadini italiani, comunitari ed extra-comunitari regolarmente soggiornanti nel territorio nazionale ai sensi della vigente normativa;
- h) Dirigente: il dirigente pro-tempore in carica del Servizio Partecipazione;
- i) Presidente: il presidente del Consiglio di Quartiere in carica in ciascun singolo Quartiere, come definito dal Regolamento dei Quartieri;
- j) Consiglio di Quartiere: l'organo collegiale in carica in ciascun singolo Quartiere, come definito dal Regolamento dei Quartieri.

Articolo 3 – Immobili, sale e spazi pubblici

1. I Quartieri, attraverso il Servizio Partecipazione, mettono a disposizione della collettività gli immobili, le sale e gli altri spazi pubblici che risultano nella propria disponibilità, sulla base delle

¹ Articolo 51 - Strutture per l'esercizio delle attività del Settore preposto alla partecipazione

1. Gli immobili affidati al Servizio Partecipazione, appartenenti al patrimonio dell'Amministrazione comunale, potranno essere utilizzati dai Consigli di Quartiere.

2. L'utilizzo da parte del concessionario, di apparecchiature presenti negli immobili assegnati (strumentazione audiovisiva, hi-fi, ecc...) è subordinata all'assenso del Dirigente che deciderà in merito, sentito il parere del Presidente di Quartiere.

3...omissis..

4. Per l'assegnazione a terzi degli spazi affidati al Servizio Partecipazione, il Dirigente può richiedere il parere del competente Presidente di Quartiere prima di dare corso alla sottoscrizione degli atti concessori.

prescrizioni del Regolamento del Patrimonio Immobiliare, alle condizioni previste nel presente disciplinare.

2. Il Dirigente può concedere l'uso di tutti o di parte degli spazi ai soggetti legittimati che ne facciano richiesta per finalità ammissibili connesse o estranee alle attività organizzate dal Quartiere. In caso di spazi assegnati a più concessionari i servizi, gli ascensori, le scale e gli atri d'ingresso sono da intendersi come spazi comuni.

3. Le richieste di utilizzo delle strutture possono essere avanzate sia per lo svolgimento di iniziative occasionali di durata giornaliera o inferiore sia per attività prolungate o a carattere continuativo alle condizioni di cui al presente disciplinare.

4. La durata della concessione d'uso delle strutture non può comunque essere superiore a un anno, con possibilità alla scadenza di procedere a rinnovo dietro presentazione di nuova richiesta da parte del concessionario interessato.

5. Entro 12 mesi dall'insediamento dei nuovi Consigli di Quartiere, si precederà alla nuova assegnazione di tutti gli spazi concessi per uso continuativo attraverso apposita istruttoria pubblica, con valutazione delle richieste da effettuarsi sulla base della validità dei progetti presentati, delle caratteristiche e della durata delle iniziative proposte, della consistenza dei soggetti proponenti e delle priorità emergenti dai programmi approvati dai Quartieri.

6. La struttura data in concessione non potrà mai essere eletta da nessuna associazione o ente utilizzatore a propria sede legale, con relativo recapito postale.

Articolo 4 – Soggetti legittimati

1. Possono richiedere la concessione d'uso delle strutture individuate dal presente disciplinare:

- a) Singoli cittadini o gruppi di cittadini (italiani, comunitari o extra-comunitari regolarmente soggiornanti sul territorio nazionale) residenti nel Quartiere ove è ubicato l'immobile;
- b) Soggetti del non profit aventi sede nel Comune di Cesena;
- c) Enti o associazioni aventi sede nel Comune di Cesena;
- d) Partiti, sindacati, associazioni e movimenti politici aventi una sede nel Comune di Cesena.

2. I singoli cittadini o gruppi di cittadini possono comunque richiedere la concessione d'uso delle strutture ubicate in Quartieri diversi da quella della loro residenza. I soggetti del non profit e gli enti ed associazioni non aventi sede a Cesena possono comunque richiedere la concessione d'uso delle strutture. In caso di concomitanza delle domande, la loro richiesta sarà considerata in subordine a quella dei soggetti residenti e nel limite delle disponibilità.

3. I soggetti di cui al precedente comma 1 sono legittimati a richiedere la concessione d'uso purché finalizzata ad un'attività senza scopo di lucro. Spetta al richiedente dimostrare, in sede di istanza, il carattere non lucrativo dell'attività dell'associazione, dell'ente o dell'organismo richiedente o la destinazione degli eventuali proventi delle iniziative autorizzate.

4. Non costituisce carattere lucrativo la mera previsione di una quota associativa, partecipativa o di un biglietto di ingresso per l'accesso ai locali nel caso di specifiche iniziative.

5. La richiesta di concessione d'uso deve essere finalizzata allo svolgimento di:

- a) attività nelle quali si esplica la personalità umana e la vita organizzata della comunità attraverso iniziative in campo culturale, artistico, educativo, sociale, sportivo;
- b) assemblee, dibattiti e altri tipi di attività politica, sindacale, sociale, culturale;
- c) altre attività aventi rilievo socio-culturale per il Quartiere, attestate dal Presidente o dal Consiglio di Quartiere.

6. In subordine e nel limite delle disponibilità, è consentita la concessione d'uso delle strutture anche ad altri organismi (quali ad esempio: ditte, condomini, ecc...) che ne facciano richiesta per riunioni, assemblee condominiali, attività di formazione e altre attività non aventi carattere commerciale e scopo di lucro.

7. Nel caso in cui vi siano dubbi sul carattere non lucrativo del soggetto richiedente, sulla finalità dell'attività ovvero manchino uno o più elementi informativi indispensabili per il rilascio della concessione, l'amministrazione procederà agli opportuni controlli sospendendo il procedimento e richiedendo all'interessato gli elementi idonei. In tal caso il termine del procedimento è interrotto fino all'acquisizione degli elementi informativi. Le integrazioni devono essere presentate, a pena di archiviazione automatica del procedimento, entro 10 giorni dalla comunicazione di sospensione.

Articolo 5 – Modalità di richiesta

1. L'interessato dovrà presentare richiesta di concessione d'uso dei locali al Dirigente del Servizio Partecipazione utilizzando l'apposita modulistica predisposta, anche in versione elettronica.

2. In assenza di modulistica, la domanda potrà essere presentata al Dirigente del Servizio Partecipazione in carta semplice, con allegata copia di un documento di identità valido, anche attraverso modalità informatiche che garantiscano la riconoscibilità del richiedente e l'integrità della documentazione, e dovrà in ogni caso contenere:

- a) i dati anagrafici (nome, cognome, data di nascita, indirizzo di residenza, codice fiscale) e gli estremi per i contatti (p.es.: telefono, mail, fax) del richiedente;
- b) gli eventuali dati dell'ente, associazione, organismo per conto del quale il richiedente presenta l'istanza (ragione sociale, indirizzo, partita iva o codice fiscale);
- c) l'eventuale copia dello statuto e dell'atto costitutivo in vigore, in allegato alla domanda;
- d) l'indicazione della struttura di cui si chiede la concessione;
- e) l'indicazione della motivazione della richiesta di concessione (p.es.: attività, riunione, convegno, ecc....);
- f) la durata, intesa come periodo temporale, della richiesta di concessione;
- g) le date e gli orari richiesti per svolgimento dell'attività;
- h) il numero presunto dei partecipanti, che deve comunque essere contenuto nei limiti di capienza delle singole strutture;
- i) l'indicazione dell'eventuale consumazione di cibi, cocktails o drinks, purché senza preparazione sul posto e senza riscaldamento di alimenti e bevande;
- j) la dichiarazione di accettazione delle responsabilità e di piena conoscenza dei vincoli imposti dal presente disciplinare e dalla vigente normativa;
- k) l'impegno ad effettuare il pagamento del compenso a titolo di rimborso forfettario previsto.

3. Gli allegati (statuto, atto costitutivo dell'associazione) potranno essere omessi qualora già in possesso dell'Amministrazione Comunale o altri enti pubblici, previa autocertificazione da parte dell'interessato in merito alla permanenza dei requisiti e delle condizioni.

4. Le domande si intendono ricevibili se presentate:

- concessioni occasionali: con almeno 15 giorni di anticipo rispetto alla data del primo utilizzo della struttura richiesta;
- concessioni continuative: con almeno 60 giorni di anticipo rispetto alla data del primo utilizzo della struttura richiesta;

salvo casi eccezionali di motivata urgenza sottoposti all'approvazione del Dirigente. In caso contrario il Quartiere, attraverso il Servizio Partecipazione, comunicherà la non ricevibilità della domanda e procederà alla sua archiviazione.

Articolo 6 – Istruttoria

1. Le domande sono istruite ai sensi della legge 241/1990 dal Servizio Partecipazione, con la collaborazione degli eventuali ulteriori servizi di staff competenti coinvolti nella procedura. Il Dirigente assegna a sé o a un dipendente le funzioni di responsabile del procedimento.

2. Il Responsabile del procedimento:

- a) valuta, ai fini istruttori, le condizioni di ammissibilità, i requisiti di legittimazione e i presupposti che siano rilevanti per l'emanazione del provvedimento;
- b) accerta d'ufficio i fatti, disponendo il compimento degli atti allo scopo necessari, e adotta ogni misura per l'adeguato e sollecito svolgimento dell'istruttoria. In particolare, può chiedere il rilascio di dichiarazioni e la rettifica di dichiarazioni o istanze erranee o incomplete e può esperire accertamenti tecnici ed ispezioni ed ordinare esibizioni documentali;
- c) indice, se del caso, una conferenza di servizi per la valutazione collegiale dell'istanza, qualora la richiesta presenti un particolare carattere di complessità che richieda il coinvolgimento di altri settori del Comune, in particolare per questioni di tipo tecnico;
- d) cura le comunicazioni, le trasmissioni, le pubblicazioni e le notificazioni previste dalle leggi e dai regolamenti;
- e) richiede il parere non vincolante al Presidente nel caso di richieste di uso continuativo;
- f) adotta il provvedimento di concessione d'uso o il provvedimento di rifiuto;

3. Il termine del procedimento amministrativo per le richieste di uso occasionale è di 15 giorni, salvo sospensioni e interruzioni.
4. Il termine del procedimento amministrativo per le richieste di uso continuativo è di 60 giorni, salvo sospensioni e interruzioni.
5. In caso di istanze di motivata urgenza presentate con meno di 15 giorni di anticipo rispetto al primo giorno di utilizzo richiesto, il Servizio Partecipazione garantisce una rapida istruttoria riservandosi l'eventuale adozione di atti di concessione temporanei con riserva di verifica del rispetto dei requisiti richiesti.
6. In caso di richieste di uso continuativo, copia dell'istanza ricevuta dal Dirigente viene trasmessa al Presidente il quale esprime il proprio parere non vincolante sull'ammissibilità della richiesta entro un termine massimo di 30 giorni. Nel caso di procedure d'urgenza, la trasmissione potrà avvenire anche attraverso e-mail o altre modalità che ne velocizzino la ricezione.
7. L'invio della richiesta al Presidente per la formulazione del proprio parere interrompe il termine del procedimento fino alla restituzione del parere stesso.
8. Il Presidente, per la formulazione del parere sull'ammissibilità della domanda, può sentire il Consiglio di Quartiere, inserendo l'argomento all'ordine del giorno.
9. Il Presidente può opporsi interamente o parzialmente alla concessione della struttura o richiedere chiarimenti in merito alle caratteristiche dell'attività in programma. Il Presidente comunica la propria opposizione in forma scritta fornendo le motivazioni della propria decisione.
10. Il Presidente può esprimere parere favorevole all'utilizzo delle strutture in deroga:
 - a) alle finalità di cui al punto 5 dell'articolo 4, o per attività diverse da quelle previste dal presente disciplinare, a tal fine ritenendo le attività proposte coerenti con gli obiettivi e le finalità perseguite dal Quartiere;
 - b) da parte di soggetti diversi da quelli legittimati ai sensi del punto 1 dell'articolo 4, garantendo in ogni caso il rispetto dei principi di trasparenza, parità di trattamento e non discriminazione.
11. Il Dirigente adotta i conseguenti provvedimenti di concessione d'uso delle strutture o i provvedimenti negativi sulla base delle motivazioni fornite dal Presidente. Il Dirigente può comunque adottare i provvedimenti di concessione o negare l'uso nel caso in cui il parere del Presidente non sia stato espresso entro il termine previsto.
12. Nel provvedimento di concessione d'uso è incluso, quale parte integrante dello stesso o come allegato sottoscritto dall'interessato, anche contenuto all'interno della richiesta, l'atto di accettazione e assunzione delle responsabilità di cui all'articolo 12.
13. In caso di concorrenza di domande da parte di più soggetti relativamente all'uso occasionale delle stesse strutture, di cui all'articolo 9, il Dirigente, tenuto conto di quanto previsto al punto 2 dell'articolo 4, procede all'assegnazione sulla base dell'ordine di ricezione delle richieste.
14. In caso di concorrenza di domande da parte di più soggetti relativamente all'uso continuativo delle stesse strutture, il Dirigente procede all'assegnazione tenendo conto in primis di quanto previsto al punto 2 dell'articolo 4 e al punto 5 dell'articolo 3 e successivamente sulla base delle indicazioni contenute nel parere del Presidente formulando eventualmente una graduatoria in base alle caratteristiche e alla durata delle iniziative proposte, della consistenza dei soggetti proponenti e delle priorità emergenti dai programmi approvati dai Quartieri.
15. La concessione, salvo i casi di improcedibilità e archiviazione, viene negata dal Dirigente, previa comunicazione, ai sensi dell'articolo 10 bis della legge 241/1990², della presenza di motivi ostativi:
 - a) per mancanza dei requisiti soggettivi;
 - b) per fondati motivi di sicurezza ed incolumità;

² *Nei procedimenti ad istanza di parte il responsabile del procedimento o l'autorità competente, prima della formale adozione di un provvedimento negativo, comunica tempestivamente agli istanti i motivi che ostano all'accoglimento della domanda. Entro il termine di dieci giorni dal ricevimento della comunicazione, gli istanti hanno il diritto di presentare per iscritto le loro osservazioni, eventualmente corredate da documenti. La comunicazione di cui al primo periodo interrompe i termini per concludere il procedimento che iniziano nuovamente a decorrere dalla data di presentazione delle osservazioni o, in mancanza, dalla scadenza del termine di cui al secondo periodo. Dell'eventuale mancato accoglimento di tali osservazioni è data ragione nella motivazione del provvedimento finale. Le disposizioni di cui al presente articolo non si applicano alle procedure concorsuali e ai procedimenti in materia previdenziale e assistenziale sorti a seguito di istanza di parte e gestiti dagli enti previdenziali.*

- c) qualora l'interessato si sia reso responsabile di grave inadempienza in precedenti rapporti di concessione d'uso intercorsi nell'ultimo triennio;
- d) ai sensi del precedente comma 9 per opposizione del Presidente;
- e) per l'indisponibilità oggettiva degli spazi richiesti.

Articolo 7 – Condizioni di utilizzo

1. Le strutture debbono essere usate dal concessionario in modo corretto e scrupoloso onde evitare ogni possibile danno agli ambienti e alle cose. Le strutture vengono concesse nello stato di funzionalità in cui si trovano, comunque idoneo all'uso richiesto.

2. È vietato:

- a) l'uso delle strutture per attività commerciali e di vendita al pubblico;
- b) l'uso delle strutture per fini, anche indirettamente, vietati dalla legge;
- c) manomettere gli impianti elettrici, dell'acqua e di riscaldamento;
- d) adibire le strutture a luoghi di culto o all'esercizio di pratiche religiose;
- e) ogni attività che possa modificare o recare danno, anche potenziale, alle strutture e/o agli arredi quali in particolare: appendere pannelli direttamente alle pareti, praticare fori nei muri, utilizzare materiale infiammabile, spostare attrezzature ed arredi, ingombrare le vie d'esodo, alterare anche temporaneamente i sistemi di sicurezza, ecc...;
- f) fare uso di bevande alcoliche;
- g) collocare nei locali armadietti, attrezzature, strumenti o qualsiasi altro oggetto di proprietà del concessionario o di terzi, senza l'autorizzazione preventiva scritta del Dirigente;
- h) qualsiasi forma di cessione dell'atto di concessione delle strutture a soggetti terzi;
- i) la duplicazione e la cessione a terzi delle chiavi di apertura delle strutture e dell'eventuale ulteriore dotazione tecnica (es. comando per cancelli, sistemi antifurto ecc...) senza esplicita autorizzazione del Servizio Partecipazione.

3. Può essere consentita la consumazione di *cocktails* o *drinks* analcolici e di cibi, purché senza preparazione sul posto e senza riscaldamento di alimenti e bevande, qualora sia stato previsto nell'atto di concessione d'uso, a seguito di specifica indicazione contenuta nella domanda.

4. L'utilizzo delle strutture per feste private e delle attrezzature (p.es.: computers, videoproiettori, ecc...), strumenti o qualsiasi altro oggetto e materiale di proprietà del Quartiere non è ammesso salvo nei casi previsti dai singoli Quartieri, che provvedono annualmente a definire in quali spazi sia consentito e a quali condizioni. L'utilizzo delle sale per feste private e delle attrezzature deve essere preventivamente indicato nella richiesta e sarà consentito solo se autorizzato nell'atto di concessione.

5. L'utilizzo di attrezzature, strumenti o qualsiasi altro oggetto e materiale di proprietà del concessionario o di terzi presso le strutture deve essere preventivamente indicato nella richiesta e sarà consentito solo se autorizzato nell'atto di concessione.

6. Il concessionario dovrà inoltre rispettare le seguenti prescrizioni:

- a) ritirare presso il Servizio Partecipazione le chiavi di apertura delle strutture, firmando per ricevuta, e l'eventuale ulteriore dotazione tecnica (es. comando per cancelli, sistemi antifurto ecc...), e l'informativa sull'utilizzo delle sale. A tal fine il Servizio Partecipazione potrà richiedere la sottoscrizione di specifici atti di obbligo relativi alla singola struttura. L'interessato con l'accettazione delle chiavi si impegna a non realizzare copia delle stesse né a cederle a terzi non autorizzati e a non modificare o alterare le serrature;
- b) provvedere, a proprie cure e spese, conformemente a quanto richiesto e concesso, alla realizzazione di eventuali addobbi o impianti particolari (anche pannelli) necessari per l'esecuzione delle proprie attività. Gli addobbi stessi dovranno essere rimossi al termine della concessione;
- c) provvedere, a proprie cure e spese, conformemente a quanto richiesto e concesso, all'installazione di eventuali arredi, tavoli e sedie, ulteriori a quelli in dotazione, necessari per l'esecuzione delle proprie attività;
- d) provvedere, a proprie cure e spese, a stipulare polizze assicurative per le eventuali cose e attrezzature di proprietà del concessionario stesso o degli utilizzatori ospitati, autorizzate;
- e) assicurare che l'utilizzo delle strutture sia conforme alla normativa in materia di sicurezza, prevenzione incendi, abbattimento delle barriere architettoniche, rispetto della normativa

acustica, vincoli architettonici, storici e artistici e della restante normativa in materia segnalando tempestivamente al Quartiere ogni possibile difformità o pericolo;

- f) al termine di ogni singolo utilizzo, a lasciare i locali in ordine e con le pulizie eseguite in modo tale da permettere lo svolgimento di altre attività da parte di eventuali ulteriori utilizzatori;
- g) provvedere a proprie cure e spese, al termine della concessione, alla completa pulizia degli ambienti. In caso di inadempienza, il Servizio Partecipazione, su segnalazione del Quartiere, potrà richiedere che la pulizia avvenga tramite ditta specializzata con oneri a carico dell'utilizzatore;
- h) riconsegnare al Servizio Partecipazione le chiavi delle strutture e l'eventuale ulteriore dotazione tecnica (es. comando per cancelli, sistemi antifurto ecc...) entro 5 giorni successivi alla scadenza della concessione.

7. Il Quartiere e il Servizio Partecipazione non rispondono delle cose eventualmente lasciate nelle strutture dagli avventori, dagli organizzatori e dal concessionario, né degli oggetti e delle opere esposte in occasione di mostre o rassegne per le quali il concessionario dovrà assicurare una adeguata forma di tutela.

8. Particolari deroghe ai divieti di cui al punto 2 potranno essere concesse dal Dirigente, purché approvate dal Presidente con suo parere espresso, anche su indicazione del Consiglio di Quartiere, per eventi o manifestazioni di interesse per la collettività.

9. Le strutture, al termine della concessione dovranno essere riconsegnate libere e nelle stesse condizioni nelle quali erano state prese in consegna.

Articolo 8 – Uso gratuito delle strutture

1. Le strutture possono essere concesse dal Dirigente a titolo gratuito per le attività:
 - a) organizzate o realizzate direttamente dall'Amministrazione comunale e dai Quartieri;
 - b) indette o promosse con il patrocinio dell'Amministrazione comunale o del Quartiere;
 - c) realizzate da soggetti del non profit, legalmente riconosciuti, da istituzioni scolastiche, da enti e associazioni iscritte all'albo provinciale o comunale delle Associazioni di promozione sociale, o all'Albo del Volontariato che svolgano, senza scopo di lucro, attività di carattere esclusivamente sociale, ritenute particolarmente rilevanti e significative per il Quartiere su espressa indicazione del Presidente;
2. Per ottenere l'uso gratuito, nei casi di cui alle lettere b) e c) del comma 1, il richiedente deve dimostrare la sussistenza dei requisiti ed è necessario che il Presidente, avvalendosi se lo ritiene del Consiglio di Quartiere, esprima nel suo parere l'espressa indicazione che l'attività rientra fra quelle ritenute particolarmente rilevanti e significative per il Quartiere e quindi meritevoli dell'esenzione del rimborso forfettario.
3. L'uso gratuito delle strutture può essere concesso sia in caso di utilizzo occasionale che continuativo.
4. Qualora l'uso delle strutture sia concesso con l'esenzione o la riduzione del rimborso forfettario su indicazione del Presidente espressa ai sensi del comma 2, l'importo del compenso non incassato viene considerato figurativamente quale contributo a favore del beneficiario.
5. Fuori dei casi previsti nel comma 1, le strutture sono concesse previo pagamento di un compenso a titolo di rimborso forfettario, variabile a seconda del periodo di utilizzo richiesto e alle condizioni indicate negli articoli successivi.
6. Oltre al compenso a titolo di rimborso forfettario il Dirigente, su indicazione del Presidente, in caso di concessioni di uso esclusivo, può prescrivere al richiedente il deposito di una somma a titolo di garanzia cauzionale, ai sensi del punto 4 dell'articolo 14.

Articolo 9 - Uso occasionale

1. Per uso occasionale si intende l'utilizzo delle strutture per periodi di tempo, singoli o ripetuti, limitati a una singola giornata o a frazioni di essa.
2. L'uso occasionale può essere concesso, con unica richiesta e stesso atto di concessione, fino a un numero massimo di 30 giorni, anche non consecutivi fra loro.
3. L'uso occasionale delle strutture può essere richiesto con le seguenti modalità:
 - a) Formula 3 ore: svolgimento di un'attività, iniziativa o evento, per un tempo inferiore alle 3 ore nell'arco della stessa giornata;

- b) Formula 1 giorno: svolgimento di un'attività, iniziativa o evento, per un tempo, superiore alle 3 ore, compreso fra le ore 6.00 e le ore 24.00 di uno stesso giorno.
 - c) Formula oraria: svolgimento di un'attività, iniziativa o evento, applicabile esclusivamente nelle strutture appositamente individuate ai sensi del comma 4 del presente articolo.
4. L'importo del compenso a titolo di rimborso forfettario previsto per l'uso occasionale delle strutture è determinato e aggiornato dalla Giunta nell'ambito dell'individuazione periodica delle tariffe, a seconda della tipologia dei locali, delle caratteristiche e della durata dell'attività svolta.
5. Nel caso in cui il concessionario, fermo il divieto di utilizzo per fini di lucro, richieda una quota associativa, un biglietto o un altro tipo di emolumento per la partecipazione degli interessati all'attività, iniziativa o evento per la quale è richiesto l'uso delle strutture di cui al presente atto, il compenso a titolo di rimborso forfettario dovuto è aumentato fino a un massimo di due volte così come determinato e aggiornato dalla Giunta nell'ambito dell'individuazione periodica delle tariffe.
6. Nel caso di utilizzo per più giorni, per il calcolo del compenso a titolo di rimborso forfettario, si terrà conto della somma delle formule occorrenti per raggiungere il numero dei giorni richiesto (es. 3 giorni consecutivi = 3 formule).
7. È prevista la riduzione del 50% del compenso richiesto in caso di utilizzo delle strutture da parte di:
- a) soggetti del non profit, legalmente riconosciuti;
 - b) enti e associazioni iscritte all'albo provinciale o comunale delle Associazioni di promozione sociale, o all'Albo del Volontariato;
 - c) sindacati, partiti e movimenti politici;
- 7 bis. È facoltà del Presidente, con le modalità di cui all'art. 6 comma 8, e accettazione del Dirigente, proporre la riduzione del compenso richiesto nella misura massima del 50% per attività ritenute di rilevante importanza per il quartiere.
8. Nel caso in cui il richiedente voglia, per motivate circostanze intervenute, richiedere lo spostamento oppure l'annullamento dell'attività già concessionata, dovrà fornirne preavviso con almeno 2 giorni di anticipo rispetto alla data di svolgimento. Qualora il termine non sia rispettato il richiedente sarà comunque tenuto al pagamento del 50% del compenso a titolo di rimborso forfettario dovuto.
9. Il Servizio Partecipazione informa il Presidente degli usi occasionali concessionati. La trasmissione dell'informazione potrà avvenire attraverso e-mail o altre modalità che ne velocizzino la ricezione.

Articolo 10 - Uso continuativo

1. Per uso continuativo si intende l'utilizzo delle strutture, con modalità diverse da quelle occasionali, per periodi di tempo superiori ai 30 giorni complessivi.
2. La durata della concessione d'uso continuativo delle strutture, ai sensi del presente disciplinare, non può comunque essere superiore a un anno.
3. Per richieste di concessione delle strutture per periodi di tempo superiori all'anno si applicano le modalità e le disposizioni di cui al Capo V del Regolamento del Patrimonio Immobiliare, approvato dal Consiglio Comunale con delibera n. 90 del 19/04/2001 e successive modifiche e integrazioni.
4. L'importo del compenso a titolo di rimborso forfettario previsto per l'uso continuativo delle strutture è determinato e aggiornato dalla Giunta nell'ambito dell'individuazione periodica delle tariffe, a seconda della tipologia dei locali, delle caratteristiche e della durata dell'attività svolta.
5. Nel caso in cui il concessionario, fermo il divieto di utilizzo per fini di lucro, richieda una quota associativa, un biglietto o un altro tipo di emolumento per la partecipazione degli interessati all'attività o iniziativa per la quale è richiesto l'uso delle strutture di cui al presente atto, il compenso a titolo di rimborso forfettario dovuto è aumentato fino a un massimo di due volte così come determinato e aggiornato dalla Giunta nell'ambito dell'individuazione periodica delle tariffe.
6. È prevista la riduzione del 50% del compenso richiesto in caso di utilizzo delle strutture da parte di:
- a) soggetti del non profit, legalmente riconosciuti;
 - b) enti e associazioni iscritte all'albo provinciale o comunale delle associazioni di promozione sociale, o all'albo del volontariato;
 - c) sindacati, partiti e movimenti politici;

È facoltà del Presidente, con le modalità di cui all'art. 6 comma 8, e accettazione del Dirigente, proporre la riduzione del compenso richiesto nella misura massima del 50% per attività ritenute di rilevante importanza per il Quartiere.

6 bis.: Per il solo caso di uso continuativo esclusivo di durata annuale, l'importo del compenso a titolo di rimborso forfettario previsto per l'uso delle strutture è determinato dal Dirigente su proposta del Presidente, in base alle caratteristiche e al numero dei locali richiesti, in misura comunque non inferiore a Euro 100 mensili. È facoltà del Presidente, con le modalità di cui all'art. 6 comma 8, e accettazione del Dirigente, proporre la riduzione del compenso richiesto nella misura massima del 50% per attività ritenute di rilevante importanza per il Quartiere.

7. Il Dirigente, previo parere favorevole del Presidente, può convenire con il richiedente la riduzione del compenso dovuto, fino a un ammontare del 30%, in relazione a eventuali servizi a favore del Quartiere collegati all'attività realizzata, o a proposte di interventi migliorativi degli ambienti delle strutture, realizzati su autorizzazione del Quartiere e con dimostrazione documentale e specifica degli stessi, consistenti, a titolo esemplificativo, in:

- a) lavori di pulizia ordinaria o straordinaria;
- b) interventi di manutenzione ordinaria o straordinaria, con rilascio delle eventuali conseguenti certificazioni;
- c) interventi di imbiancatura, rinnovo degli arredi, sfalcio erba, ecc...;
- d) miglioramenti estetici mediante apposizione di quadri, moquettes o altri elementi architettonici o funzionali.

8. Il Dirigente, previo parere favorevole del Presidente, ove possibile, può convenire con il richiedente la riduzione del compenso dovuto, ovvero l'esonero dello stesso, in relazione all'eventuale intestazione delle utenze della struttura, con assunzione di tutte le relative spese, compresa la manutenzione ordinaria dell'edificio, a carico del concessionario stesso.

9. Previo parere del Presidente e accettazione del Dirigente, potrà essere disposta la riduzione proporzionale, fino a un massimo del 30% del compenso dovuto, in caso di conclusione anticipata dell'attività da parte del concessionario rispetto al periodo concesso e liberazione degli ambienti.

Articolo 11 – Modalità di pagamento

1. Il pagamento di quanto dovuto dovrà essere effettuato a seguito di emissione di regolare fattura con versamento c.c.p. o bonifico bancario favore della Tesoreria del Comune di Cesena.

2. I proventi incassati saranno destinati prioritariamente a finanziare i capitoli di spesa del Servizio Partecipazione e delle attività dei Quartieri.

Articolo 12 – Responsabilità dei concessionari

1. I concessionari sono da ritenersi responsabili per gli eventuali danni arrecati a persone o cose provocati da loro medesimi o da terzi che partecipano alle attività o alle iniziative autorizzate.

2. Il Dirigente e il personale del Servizio Partecipazione, il Presidente e il Consiglio di Quartiere sono esonerati da ogni e qualsiasi responsabilità per danni o incidenti arrecati agli utilizzatori durante l'utilizzo delle strutture e l'esecuzione delle attività.

3. I Concessionari si assumono, sulla base dell'atto di concessione, la piena responsabilità:

- a) civile e penale per ogni danno o incidente causato a persone o cose durante l'utilizzo delle sale;
- b) di eventuali danni arrecati all'arredamento, alle attrezzature o ai locali;
- c) di tutti gli eventuali adempimenti richiesti dalla legge per le specifiche iniziative;
- d) di tutti gli eventuali adempimenti richiesti verso gli Organi di polizia.
- e) della stipula delle eventuali polizze assicurative RCT/RCO necessarie per le attività concessionate.

4. In caso di concessione continuativa il concessionario sarà tenuto a rispondere dei danni causati ai locali per tutto il periodo di durata della concessione e dei danni a terzi, anche se gli eventi dannosi fossero imputabili a proprio personale o collaboratori, agli utenti e ai propri fornitori in genere. Egli sarà responsabile nei confronti dell'Amministrazione comunale della buona conservazione della struttura e delle attrezzature e risponderà dei danni che dalla negligente conservazione e/o gestione possano derivare a terzi.

Articolo 13 – Revoca della concessione

1. La concessione d'uso può essere revocata:

- a) immediatamente e senza preavviso in caso di gravi violazioni concernenti la capienza massima dei locali, la violazione di norme di sicurezza e riguardanti la pubblica incolumità o per altre gravi ragioni di pubblico interesse;
- b) con preavviso di almeno 72 ore in caso di sopravvenute e improrogabili esigenze del Quartiere;
- c) previa contestazione in caso di inadempienze alle prescrizioni di cui all'articolo 7 del presente disciplinare e in generale alla vigente normativa.

2. In caso di violazione delle prescrizioni di cui al presente disciplinare e alle prescrizioni d'obbligo contenute nell'atto di concessione, nell'eventuale dichiarazione di accettazione delle responsabilità allegata all'atto di concessione e negli altri atti e documenti consegnati al concessionario, il Dirigente procederà alla contestazione prescrivendo l'adeguamento entro un termine stabilito, a seconda dell'entità della violazione, da 2 a 15 giorni. In caso di mancato adeguamento o di ulteriore inosservanza il Dirigente procederà all'applicazione della sanzione di revoca della concessione.

Articolo 14 – Vigilanza, controlli e sanzioni

1. Il Servizio Partecipazione effettua controlli, anche a campione, sulle dichiarazioni e sulle autocertificazioni prodotte contestualmente alle richieste e attraverso la collaborazione del Quartiere, o altre forme di collaborazione, sulle modalità di utilizzo delle strutture.

2. In caso di false dichiarazioni si procederà ai sensi del D.P.R. 445/2000.

3. Il concessionario:

- a) è tenuto al risarcimento degli eventuali danni ad arredi, attrezzature, strumentazioni tecniche o cose presenti nelle strutture in conseguenza dell'utilizzo delle stesse qualora non dimostri l'imputabilità a terzi del comportamento e non ne dia comunicazione al Quartiere entro 48 ore dall'accaduto;
- b) risponde in proprio dei danni nei confronti degli avventori e dei partecipanti alle iniziative svolte nelle strutture concesionate, garantendo la manutenzione delle stesse e la vigilanza sugli arredi, gli impianti e le attrezzature;
- c) con la sottoscrizione dell'atto di concessione, o dell'eventuale dichiarazione di accettazione delle responsabilità allegata all'atto di concessione, tiene indenne l'Amministrazione Comunale e il Quartiere da ogni richiesta di risarcimento di terzi.

4. In casi particolari, anche tenuto conto dei comportamenti pregressi, il Dirigente, su proposta del Presidente, può prescrivere al richiedente il deposito a titolo di garanzia cauzionale di una somma per l'utilizzo delle strutture concesse ad uso esclusivo per un importo da calcolarsi sulla base del compenso dovuto.

Articolo 15 – Norme transitorie

1. Sono fatte salve le concessioni e convenzioni rilasciate prima dell'entrata in vigore del presente disciplinare, fino alla scadenza del termine convenuto.

Articolo 16 – Norme finali e di attuazione

1. In occasione di particolari momenti della vita del Quartiere (p.es.: elezioni, eventuali manifestazioni o iniziative, ecc...) e tenuto conto della programmazione delle attività istituzionali il Dirigente può disporre, anche su indicazione del Presidente, con proprio atto:

- a) periodi dell'anno e orari particolari per l'utilizzo delle strutture di cui al presente disciplinare;
- b) limitazioni particolari in ordine ai soggetti legittimati a richiedere l'utilizzazione delle sale.

2. Per quanto non previsto nel presente disciplinare si rimanda alle decisioni del Dirigente del Servizio Partecipazione anche su proposta del Consiglio di Quartiere.